

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-837 del 21/02/2017
Oggetto	D.lgs. n. 152/2006 Parti IV e V - L. 13/2015. Ditta: IRCI S.p.A. - SAN LEO. Autorizzazione ex artt. 208 e 211 del D.lgs. n. 152/2006, alla realizzazione e alla gestione di un impianto di ricerca e sperimentazione, finalizzata alla messa in riserva (R13) e al recupero (R3) di rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi, da ubicarsi in Comune di San Leo (RN) - loc. Pietracuta - SP 258 - Via Marecchiese n. 60.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-909 del 21/02/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventuno FEBBRAIO 2017 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

## **Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini**

---

**OGGETTO:** D.lgs. n. 152/2006 Parti IV e V – L. 13/2015. Ditta: **IRCI S.p.A. - SAN LEO.** Autorizzazione ex artt. 208 e 211 del D.lgs. n. 152/2006, alla realizzazione e alla gestione di un impianto di ricerca e sperimentazione, finalizzata alla messa in riserva (R13) e al recupero (R3) di rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi, da ubicarsi in Comune di San Leo (RN) - loc. Pietracuta - SP 258 - Via Marecchiese n. 60.

### **IL DIRIGENTE**

#### **VISTI**

- la L. n. 56/2014 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di comuni”;
- la L.R. n. 13/2015 in materia di Riforma del sistema di governo regionale e locale, che dispone il riordino delle funzioni amministrative in materia di Ambiente ed Energia ed in particolare stabilisce che le funzioni afferenti a gestione di rifiuti, risorse idriche, inquinamento atmosferico ed acustico vengano esercitate dalla Regione mediante l’ARPAE;
- la Del. G.R. n.2173/2015 di approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ARPAE, la quale stabilisce che la SAC - Struttura Autorizzazioni e Concessioni, adotta i provvedimenti di autorizzazioni ambientali settoriali nonché finalizzati alla gestione dei rifiuti;
- il D.lgs. n. 152/2006 recante “Norme in materia ambientale” – Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;
- l’art. 208 del D.lgs. n. 152/2006, il quale stabilisce che gli impianti di smaltimento o di recupero sono autorizzati dalla Regione e che tale autorizzazione deve individuare, tra l’altro, le prescrizioni relative alla garanzia finanziaria;
- l’art. 211 del D.lgs. n. 152/2006 il quale disciplina il rilascio di autorizzazioni alla realizzazione ed all’esercizio degli impianti di ricerca e di sperimentazione;
- la Del. G.R. n. 1991/2003, la quale stabilisce i criteri per determinare l’importo nonché le modalità di presentazione delle garanzie finanziarie;

**VISTA** l’istanza presentata, ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. n. 152/2006 dalla ditta IRCI S.p.A. - avente sede legale in Comune di San Leo, loc. Pietracuta - SP 258 - Via Marecchiese n. 60, in data 03.11.2016, integrata il 10.01.2017, intesa ad ottenere il rilascio dell’Autorizzazione alla realizzazione e alla gestione di un impianto di ricerca e sperimentazione, finalizzato alla messa in

riserva (R13) e al recupero (R3) di rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi, da ubicarsi in Comune di San Leo (RN) – loc. Pietracuta - Via Marecchiese n. 60;

**VISTO** che, con nota PGRN/2016/8772 del 22.11.2016, il responsabile del procedimento ha convocato la Conferenza di Servizi in materia di rifiuti n. 10 del 12.12.2016 e che nel verbale della seduta, che si allega come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, quale allegato “A”, sono indicati i soggetti invitati e quelli che hanno preso parte ai lavori;

**DATO ATTO** che, nell’adunanza collegiale del 12.12.2016, la Conferenza, valutati gli elaborati relativi al progetto, ha espresso all’unanimità parere favorevole limitatamente agli aspetti ambientali alla realizzazione dell’impianto, fatto salvo l’esito positivo dell’istruttoria di competenza del Comune di San Leo, concernente gli aspetti edilizi e urbanistici;

**VISTO** che l’autorizzazione viene richiesta per la sperimentazione mediante recupero (R13-R3) di rifiuti speciali pericolosi e di rifiuti speciali non pericolosi sui codici così come dettagliati nella parte dispositiva;

**VISTO**, altresì, che, oltre alle prove che si effettueranno con rifiuti, la ditta propone di eseguire contemporaneamente prove di pirolisi con le seguenti matrici:

- letami (avicolo, cunicolo, suinicolo, bovino, ovino);
- sottoprodotti di origine animale (grasso, farina, pelli);

il cui quantitativo sarà registrato in ingresso e durante la formazione delle ricette di alimentazione e sottratto dal massimo quantitativo di rifiuti utilizzabile;

**CONSIDERATO** che:

- l’impianto sperimentale fisso è un reattore pirolitico, montato in modo coassiale ad una camicia scaldante all’interno della quale, nella fase iniziale, viene fatto circolare il gas combusto prodotto da un bruciatore a GPL, di potenza termica pari a 21 kW;
- il tipo di trattamento dell’impianto sperimentale fisso è la pirolisi, con gassificazione che, dopo le reazioni di cracking della matrice organica, dovrebbe consentire di ottenere la produzione di syngas composto prevalentemente da idrogeno;
- la sperimentazione è volta alla verifica della qualità del gas ottenibile dal recupero di rifiuti, che attualmente vanno a smaltimento, al fine di poterli riutilizzare a fini energetici negli impianti termici che utilizzano gas metano;
- l’impianto sperimentale ha una potenzialità massima di 0,4 t/giorno (50 kg/h per 8 ore e 250 gg/anno), quindi non superiore a 5 tonnellate al giorno, così come previsto dall’art. 211 comma 1 lett. B – D.lgs. 152/2006 ss.mm., per un totale di 100 tonnellate annue;
- è previsto un periodo di sperimentazione di due anni;
- l’impianto di recupero sperimentale e le matrici sulle quali effettuare la sperimentazione saranno ubicati in appositi container, localizzati all’interno dell’area di stabilimento, a ridosso della

parete nord del fabbricato principale della ditta IRCI S.p.A. (Tavola e Planimetria allegati n° 5 e 7 alla domanda e tavole allegate alla documentazione integrativa);

- l'impianto è, in sintesi, costituito dalle seguenti componenti (Fig. 1 della relazione tecnica):
  - Alimentazione: la tramoggia di alimentazione (1) e coclea (2);
  - Reattore (3);
  - Camicia scaldante (4) coassiale al reattore;
  - Valvola a doppio clapet (sistema 5) per lo scarico degli inerti e del bio-char;
  - Ciclone separatore (6) dove vengono separati i solidi residui dal gas;
  - Raffreddamento e lavaggio del gas con acqua (quench 7 - torre di lavaggio 8);
  - Guardia idraulica (9);
  - Aspiratore a canali laterali (10), che consente di convogliare i gas prodotti e di tenere il reattore in leggera depressione.

**CONSIDERATO** che il bruciatore a GPL è ricompreso fra le attività in deroga di cui all'art. 272 comma 1, in quanto ad emissioni scarsamente rilevanti (lett. dd della parte I, dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs.152/06) pertanto non è soggetto ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

**PRESO ATTO** che gli interventi proposti sono dettagliati nei sottoelencati elaborati progettuali allegati all'istanza e depositati agli atti di ARPAE – SAC di Rimini:

elaborato		data	scala
Relazione Tecnica		Ottobre 2016	/
allegati			/
	planimetria stabilimento IRCI area impianto sperimentale	Ottobre 2016	/
	relazione di inquadramento urbanistico dell'impianto con l'individuazione di eventuali vincoli ed ambiti di tutela a carattere ambientale e/o urbanistico e/o paesistico	Ottobre 2016	/
	subalterni	Ottobre 2016	/
	estratto di mappa catastale con individuazione e delimitazione grafica delle aree dove si intendono esercitare le operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi di cui alla presente comunicazione	Ottobre 2016	1:2000
documentazione integrativa		Gennaio 2017	
	Nota di integrazione		/
	Tavole illustrative		/

**ACQUISITI** agli atti:

- l'esito istruttorio trasmesso dal Comune di San Leo, espresso con propria nota prot. n. 449/P del 15.01.2017, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, quale allegato "B";
- la nota PGRN/2017/148 del 10.01.2017, con cui, su richiesta della Struttura scrivente, il Servizio Territoriale ha prodotto una relazione tecnica, il cui contenuto sostanzialmente si condivide e si riporta, in apposite prescrizioni tecnico/gestionali e richiami al rispetto della normativa vigente,

nella parte dispositiva;

- la comunicazione della Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia, resa il 17.02.2017, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art.67 del D.lgs. n. 159/2011;

**DATO ATTO** che la ditta richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori per un importo di € 917,00;

**RITENUTO**, sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta e dei pareri citati, che si possa procedere con l'autorizzazione dell'impianto sperimentale in oggetto, con i limiti e le prescrizioni di cui al dispositivo del presente provvedimento;

**VISTE** le Determinazioni dirigenziali n.199/2016 e n.24/2017, concernenti la nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90 all'interno della SAC di Rimini;

**SENTITO** il Responsabile dell'Unità Inquinamento idrico ed atmosferico Ing. Giovanni Paganelli;

**DATO ATTO** che il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90, è il Responsabile dell'Unità VIA-VAS-AIA-Rifiuti-Energia, Ing. Fabio Rizzuto;

**VISTA** la Determinazione del Direttore Generale di ARPAE n. 7/2016, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato De Donato;

**DATO ATTO** della regolarità, correttezza e conformità a legge del presente Provvedimento ed espresso, pertanto, il parere favorevole di regolarità tecnica;

**DATO ATTO** che il presente Provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Agenzia;

**RICHIAMATI** gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;

**DATO ATTO** che, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

## **DISPONE**

1. di autorizzare, ai sensi degli artt. 208 e 211 del D.lgs. n. 152/2006, con le limitazioni e prescrizioni di cui ai punti successivi, la ditta IRCI S.p.A., avente sede legale in Comune di San Leo (RN) - SP 258 - Via Marecchiese n. 60, la realizzazione e la gestione di un impianto di ricerca e sperimentazione, finalizzato alla messa in riserva (R13) e al recupero (R3) di rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi, da ubicarsi in Comune di San Leo (RN) - loc. Pietracuta - Via Marecchiese, 60;

2. di dare atto che l'impianto è, in sintesi, costituito dalle seguenti componenti (Fig. 1 della relazione tecnica):

- alimentazione: la tramoggia di alimentazione (1) e coclea (2);
- reattore (3);
- camicia scaldante (4) coassiale al reattore;
- valvola a doppio clapet (sistema 5) per lo scarico degli inerti e del bio-char;
- ciclone separatore (6) dove vengono separati i solidi residui dal gas;
- raffreddamento e lavaggio del gas con acqua (quench 7 - torre di lavaggio 8);
- guardia idraulica (9);
- aspiratore a canali laterali (10), che consente di convogliare i gas prodotti e di tenere il reattore in leggera depressione;

assemblati, così come da configurazione riportata nella relazione tecnica depositata agli atti del della SAC di Rimini;

3. di stabilire che, una volta realizzato l'impianto, dovrà essere eseguito un collaudo dello stesso, da effettuarsi a cura di apposita Commissione nominata dal richiedente l'approvazione del progetto; la commissione dovrà essere composta almeno dalle seguenti figure di professionisti iscritti all'Albo:

- un ingegnere;
- un medico igienista;

4. di vincolare l'efficacia del presente atto rispettivamente all'esito positivo del collaudo, di cui al precedente punto 4 ed al possesso del certificato di marcatura CE. La relazione di collaudo ed il certificato di marcatura CE dovranno essere trasmessi, preventivamente alla messa in esercizio dell'impianto autorizzato, all'ARPAE - SAC di Rimini e all'AUSL;

5. di dare atto che il progetto, che con il presente provvedimento si approva, è costituito dai seguenti elaborati, depositati agli atti della scrivente SAC di ARPAE:

elaborato		data	scala
Relazione Tecnica		Ottobre 2016	/
allegati			/
	planimetria stabilimento IRCI area impianto sperimentale	Ottobre 2016	/
	relazione di inquadramento urbanistico dell'impianto con l'individuazione di eventuali vincoli ed ambiti di tutela a carattere ambientale e/o urbanistico e/o paesistico	Ottobre 2016	/
	subalterni	Ottobre 2016	/
	estratto di mappa catastale con individuazione e delimitazione grafica delle aree dove si intendono esercitare le operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi di cui alla presente comunicazione	Ottobre 2016	1:2000
documentazione integrativa		Gennaio 2017	
	Nota di integrazione		/
	Tavole illustrative		/

6. che l'autorizzazione alla sperimentazione riguarda le operazioni di recupero R13-R3 di rifiuti speciali pericolosi e di rifiuti speciali non pericolosi sui seguenti codici rifiuto:

<b>RIFIUTI NON PERICOLOSI</b>	
Codice CER	DEFINIZIONE
020106	feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito
020201	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia (macelli, stagionatura carne)
020204	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti (macelli, stagionatura carne)
020301	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti (lavorazione frutta e verdura)
020305	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti (agroalimentare vegetale)
020403	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti (zuccherifici)
020502	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti (caseifici)
020603	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti (panificazione)
020705	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti (distillerie, lavorazione caffè, altre bevande)
150101	imballaggi in carta e cartone
150102	imballaggi in plastica
150103	imballaggi in legno
150105	imballaggi in materiali compositi
150106	imballaggi in materiali misti
150203	indumenti protettivi (tute in tyvek non usate)
160103	pneumatici fuori uso
160119	plastica
170201	legno
170203	plastica
190805	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
<b>RIFIUTI PERICOLOSI</b>	
Codice CER	DEFINIZIONE
050103*	morchie da fondi di serbatoi
050105*	perdite di olio
050106*	fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature
050109*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
160708*	rifiuti contenenti oli
190207*	oli e concentrati prodotti da processi di separazione
190208*	rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose
190813*	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali
191211*	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, contenenti sostanze pericolose.

7. di prendere atto che, oltre alle prove che si effettueranno con rifiuti, il proponente intende eseguire, contemporaneamente prove di pirolisi con le seguenti matrici:
- letami (avicolo, cunicolo, suinicolo, bovino, ovino);
  - sottoprodotti di origine animale (grasso, farina, pelli);
- il cui quantitativo sarà registrato su apposito registro che indichi origine, tipologia e peso in ingresso e durante la formazione delle ricette di alimentazione e sottratto dal massimo quantitativo di rifiuti utilizzabile;
8. di ammettere alla messa in riserva (R13), un quantitativo istantaneo complessivo di rifiuti fino ad un massimo di 0,4 t (400 kg);
9. di ammettere alle operazioni di recupero (R3) un quantitativo massimo di rifiuti pari a 100 t/a;
10. di prescrivere che la ditta IRCI S.p.A. realizzi l'impianto nel rispetto degli elaborati di progetto approvati dalla Conferenza;
11. di dettare le seguenti prescrizioni:
- 11.1** per la frazione gassosa (syngas) dovranno essere ricercati i parametri previsti dal D.M. 05/02/1998 (P.C.I., H<sub>2</sub>S, polveri, HCl, NH<sub>3</sub>) integrati con una analisi, con impianto sperimentale a regime, volta a caratterizzare la composizione del gas in ingresso ai combustori, nonché la determinazione dei PCDD, PCDF e IPA;
- 11.2** qualora si riscontrasse nelle emissioni la presenza di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.lgs. 152/2006 ss.mm., ne dovrà essere data tempestiva comunicazione ad A.R.P.A.E. Sez. Prov. di Rimini, mediante PEC. Le metodiche di campionamento ed analisi dovranno essere corrispondenti alle norme:
- metodi UNI/UNI EN/UNICHIM;
  - metodi normati e/o ufficiali;
  - altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente;
- 11.3** prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti in oggetto (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche). Tale operazione deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito;
- 11.4** i rifiuti in entrata provenienti da allevamenti devono rispettare il Regolamento 21 ottobre 2009, n. 1069 recante "Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti non destinati al consumo umano";
- 11.5** qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto ne deve dare comunicazione agli Enti di controllo entro e non oltre 24 ore, trasmettendo copia del formulario di identificazione;

- 11.6** tutte le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnate e recintate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti e devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento per il personale addetto;
- 11.7** i contenitori dei rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico;
- 11.8** i rifiuti accettati all'interno dell'impianto devono essere sottoposti a trattamento di recupero entro 6 (sei) mesi dalla data di scarico nella zona di messa in riserva.
- 11.9** lo stoccaggio, la movimentazione ed il trattamento dei rifiuti deve in ogni caso avvenire osservando le seguenti modalità:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti;
  - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
  - l'area di sperimentazione comprendente l'impianto e l'area di stoccaggio rifiuti, inerti, char, solidi da depolverazione, acque di risulta da lavaggio fumi, ecc. deve essere posta sotto tettoia al riparo dagli agenti atmosferici;
  - le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dallo stoccaggio, dalle attrezzature e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto devono essere impermeabilizzate;
  - devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- 11.10** il personale addetto alle operazioni di caricamento, di trasporto, di accesso al deposito, di ispezione e di asporto deve essere informato sui rischi specifici in funzione dei rifiuti trattati e della loro pericolosità, nonché essere dotato di idonei dispositivi di protezione individuale in base al rischio valutato;
- 11.11** i mezzi e/o i contenitori impiegati per la movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che impediscano la loro dispersione, garantendo che tutte le operazioni avvengano in condizioni di sicurezza per gli addetti e l'ambiente, e devono essere predisposti altresì idonei mezzi atti a contenere e raccogliere eventuali sversamenti accidentali;
- 11.12** la ditta deve comunicare ad ARPAE sia la data di messa in esercizio sia, successivamente, quella di messa a regime;

- 11.13** di inviare ad ARPAE, con cadenza semestrale, una relazione dettagliata sulla sperimentazione, contenente gli esiti delle sperimentazioni effettuate in termini di tipologia e quantitativi di rifiuti trattati, tipologia e quantità di rifiuti prodotti, bilanci di massa ed energia del processo, e delle eventuali problematiche e/o criticità insorte, caratteristiche delle emissioni;
- 11.14** dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per rispondere ad eventuali emergenze; a tal proposito dovranno inoltre essere predisposte, prima della messa in esercizio dell'impianto, idonee procedure da adottarsi in caso di incidente, con particolare riguardo al pericolo di incendio;
- 11.15** qualora si verificassero problematiche legate alla formazione di odori molesti, dovranno essere immediatamente adottate soluzioni tecniche adeguate per la loro eliminazione. I materiali putrescibili conferiti dovranno essere trattati entro 24 ore dal ricevimento degli stessi;
- 11.16** la frazione solida (Biochar) potrà essere utilizzata come ammendante ai sensi della tabella 2 allegato 2 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 22 giugno 2015, "Aggiornamento degli allegati 2, 6 e 7 al decreto legislativo n. 75 del 29 aprile 2010 - Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88", oppure smaltita come rifiuto;
- 11.17** al termine della ricerca/studio, entro 6 mesi dalla fine delle operazioni di sperimentazione, l'impianto dovrà essere rimosso e l'area di posizionamento dovrà tornare alle condizioni ex ante sperimentazione;
- 11.18** la torcia:
- deve essere dotata di un sistema di accensione automatico della fiamma in presenza di gas nella torcia stessa (es. fiamma pilota, piezo, ecc...). In caso di avaria del sistema di accensione automatico deve essere debitamente segnalato (es. segnale luminoso al quadro di controllo e/o segnale acustico, ecc...);
  - deve essere predisposta una apposita linea di flussaggio di gas metano, al fine di sostenere la fiamma nell'eventualità che la miscela del gas prodotto (syngas) non sia in grado di autosostenere la fiamma nella torcia;
  - di limitare il più possibile la formazione di fumo in uscita dalla torcia;
- 12.** di trasmettere gli elaborati elencati al precedente punto 5 unitamente al presente atto;
- 13.** di stabilire che l'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio è sospesa fino alla data di trasmissione all'ARPAE della garanzia finanziaria, da prestarsi con le modalità previste al successivo punto 15; conseguentemente, l'attività non potrà essere svolta fino al verificarsi di tale condizione;

- 14.** la garanzia finanziaria, di cui all'art. 133 della L.R. n. 3/1999 ed alla Del. G.R. n. 1991/2003, dovrà essere prestata a favore di ARPAE Emilia-Romagna, preventivamente all'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto, per un importo complessivo pari a € 500.000,00 e dovrà avere durata fino ai 2 anni successivi alla scadenza dell'autorizzazione;
- 15.** di stabilire in due anni la durata della presente autorizzazione a partire dal 21.02.2017;
- 16.** di rammentare che:
- i rifiuti generati dall'attività dovranno essere successivamente affidati ad impianti che ne attuino lo smaltimento o il recupero, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 152/2006;
  - il legale rappresentante della ditta autorizzata è tenuto ad adempiere agli obblighi concernenti il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, istituito ai sensi degli artt.188-bis e 188-ter del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm. ovvero adempiere agli obblighi previsti dagli artt. 193 Trasporto dei rifiuti, 190 Registri di carico e scarico e 189 Catasto dei rifiuti, dello stesso D.lgs. n. 152/2006;
  - le emissioni sonore nell'ambiente esterno dovranno rispettare i limiti massimi assoluti e differenziali stabiliti dal DPCM 14/11/1997;
- 17.** di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- 18.** di individuare nel Responsabile dell'Unità VIA-VAS-AIA-Rifiuti-Energia, Ing. Fabio Rizzuto, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento al presente provvedimento;
- 19.** di dare atto che la Sezione Provinciale ARPAE di Rimini esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
- 20.** di provvedere, per il presente atto autorizzativo, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- 21.** di dichiarare che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RIMINI  
*Dott. Stefano Renato de Donato*

# ALLEGATO A



## Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

Conferenza istruttoria per la valutazione dei progetti  
di impianti di gestione dei rifiuti  
Art. 208 D.Lgs. n. 152/2006 – L.R. n. 15/2005

### CONFERENZA di SERVIZI in materia di rifiuti n. 10/2016 del 12.12.2016

Alle ore 09.55 del 12.12.2016, presso la sede di ARPAE - SAC di Rimini – Via Dario Campana, 64, si è riunita la Conferenza istruttoria per la valutazione dei progetti di impianti per la gestione dei rifiuti, costituita ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, cui compete di acquisire e valutare tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali.

L'argomento posto all'Ordine del giorno è il seguente:

- **Approvazione del progetto, autorizzazione alla realizzazione e contestuale autorizzazione alla gestione di un nuovo impianto di ricerca e sperimentazione, finalizzato allo stoccaggio (R13) e al recupero (R3) di rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi, da ubicarsi in Comune di San Leo (RN) – loc. Pietracuta - Via Marecchiese, 60. Ditta IRCI SPA.**

La Conferenza è stata convocata con nota prot. n. 8872 del 22.11.2016 dal responsabile della P.O. VIA-VAS-AIA-Energia-Rifiuti, Ing. Fabio Rizzuto.

Sono stati invitati i responsabili dei seguenti Enti, Servizi e uffici competenti, i quali hanno preso parte alla Conferenza, ovvero hanno delegato a partecipare le persone di seguito indicate:

		Presenti	Assenti
Fabio Rizzuto PRESIDENTE	in rappresentanza del Responsabile di ARPAE - SAC di Rimini, dott. Stefano Renato de Donato	X	
-----	Provincia di Rimini		X
Pierdomenico Gambuti	Comune di San Leo	X	
-----	Dipartimento di Sanità Pubblica A.U.S.L. Rimini		X
-----	Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti		X
-----	Autorità di Bacino interregionale Marecchia-Conca		X

Sono inoltre presenti Alberto Guiducci e Paola Moscianese della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE. Per il Comune di San Leo è presente anche il collaboratore Piero Cenci. In rappresentanza di IRCI SPA, sono presenti Emanuele Chiozzi e Stefano Costa.

Funge da Segretario Alberto Guiducci.

\*\*\*\*\*

Il **Presidente** dà inizio ai lavori. Ricorda che il progetto sottoposto all'esame della conferenza è costituito da un impianto sperimentale di pirolisi. Invita quindi i rappresentanti della ditta ad illustrarne le caratteristiche tecniche, nonché a comunicare le intenzioni della ditta circa l'eventuale utilizzo futuro dell'impianto, una volta conclusa la fase di sperimentazione.

Prende la parola **Stefano Costa**, il quale spiega che obiettivo principale della ditta è verificare la fattibilità del progetto, con particolare riguardo al bilancio di energia e di materia, cercando di testare il trattamento sperimentale su quante più matrici possibili di rifiuti.

La sperimentazione da condurre consisterebbe in sintesi nello studio della composizione e della quantità di gas prodotto in funzione di alcune variabili del processo ed in particolare di indagare l'influenza della quantità e qualità del materiale organico alimentato e il rendimento complessivo del processo (quantità e composizione del gas prodotto).

Il processo proposto è in grado di trattare quantità notevoli di materiale, a matrice organica, con modestissimo impatto ambientale. Il quadro economico estremamente positivo e la notevole modularità, consentirebbe di proporre l'impianto a piccoli produttori di scarti organici (caseifici ed altre piccole realtà produttive), a strutture di notevoli dimensioni (amministrazioni pubbliche per lo smaltimento di rifiuti urbani), nonché per la produzione di energia da coltivazioni dedicate (operate ad esempio su terreni marginali).

Le prove effettuate evidenziano l'elevato contenuto di idrogeno nel gas prodotto e la sua completa combustione in assenza di produzione di nerofumo (elevata efficienza del processo proposto dal punto di vista ambientale).

I vantaggi principali potenziali sono: 1) Processo applicabile alle biomasse agricole e/o forestali e ai rifiuti di qualunque natura purché contenenti una matrice organica (plastiche, carta, tessuti, organico putrescibile ecc); 2) Conversione elevata della biomassa in gas pirolitico ricco in idrogeno recuperabile; 3) Processo fortemente riducente per cui è minima la produzione di carbonio mentre i componenti inorganici presenti in partenza (ad es. i metalli) si ritrovano tali e quali in uscita in quanto il processo è fortemente riducente; 4) Assenza di produzione di combustibili liquidi; 5) Fabbisogno energetico dell'impianto assicurato dal gas prodotto con consumo pari al 30% del gas stesso; 6) Caratteristiche del gas di pirolisi tali da garantire per la qualità delle emissioni; 7) L'impianto, qualora utilizzato per la termovalorizzazione dei rifiuti, produce, rispetto ad un termodistruttore tradizionale, la quinta parte di emissioni con costi di investimento nettamente inferiori rispetto a un inceneritore tradizionale; altro vantaggio è costituito dal recupero, ai fini della valorizzazione dei metalli in forma non ossidata (char).

Dal punto di vista strutturale l'impianto è contenuto all'interno di containers aperti da un lato ed una dimensione di circa 7m x 2m, collocati sotto una tettoia più ampia; lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso e dei rifiuti/prodotti in uscita, avviene all'interno di contenitori coperti in vetroresina, in assenza quindi di infiltrazioni di acque meteoriche.

La tecnica della pirolisi, consente di spezzare i legami chimici, in presenza di aumento di temperatura, in assenza di ossigeno e senza produzioni di emissioni di CO<sub>2</sub>. Dalla trasformazione del rifiuto, ne risulta un carbone che si auspica possa essere utilizzato come ammendante in agricoltura, così come previsto da un correttivo alla norma di settore, emanato a settembre 2015. Lo char prodotto, verrà comunque testato per possibili altri utilizzi.

I fumi prodotti e costituiti da syngas, vengono "lavati" a circuito chiuso.

Conclusa la fase sperimentale, la ditta intende brevettare e commercializzare "la tecnologia" e l'impianto verrà dismesso, in vista di una produzione di macchinari realizzati in scala maggiore.

**Alberto Guiducci** ricorda che l'AUSL e i rappresentanti del Servizio Territoriale di ARPAE non sono presenti alla seduta odierna. La Conferenza fa proprio l'eventuale contributo istruttorio che tali soggetti faranno pervenire.

Al **Presidente** che chiede di descrivere le matrici dei rifiuti in ingresso, **Costa** risponde che si tratta di rifiuti non pericolosi costituiti da imballaggi, pneumatici, rifiuti derivanti dal comparto agricolo, fanghi prodotti da impianti di depurazione, nonché di rifiuti pericolosi provenienti dalla ditta Rovereta Srl o dalla commercializzazione/distribuzione di carburanti.

Il rappresentante del Comune **Geom. Piero Gambuti, Rizzuto e Guiducci** chiedono dei chiarimenti in merito alle caratteristiche dei fumi in uscita, dove vengano trattenute eventuali diossine furani e policlorobifenili, nonché alla frequenza prevista per le analisi dei gas.

**Costa** riferisce che in termini percentuali, per almeno il 90 % il gas prodotto è costituito da idrogeno. Le impurità sono tutte idrosolubili e vengono trattenute dal lavaggio con acqua. Sono poi presenti altri gas quali ad esempio metano, propano, azoto.

Per ciò che concerne diossine furani e policlorobifenili, il **tecnico** risponde che, qualora presenti, tali sostanze rimarranno presenti nel carbone prodotto. Le analisi verranno effettuate in continuo, durante la produzione del gas.

**Costa** inoltre, su richiesta del Comune, riferisce che il serbatoio adibito al lavaggio del syngas ha una capienza di 200 litri, pari a una capacità sufficiente per 8 ore di lavorazione. Al termine dell'utilizzo giornaliero, l'acqua potrà essere riutilizzata per la stessa funzione oppure verrà smaltita come rifiuto liquido.

Riguardo agli aspetti urbanistici, il **Comune** riferisce che ai fini dell'idoneità urbanistica, l'area interessata ricade in aree per attività produttive e residenziali.

Vista la tipologia sperimentale dell'impianto e la particolare natura della sperimentazione che è funzionale al recupero energetico e al trattamento di rifiuti, il comune ritiene congruo inquadrare l'attività, dal punto di vista urbanistico, ai sensi dell'art 11 c.2 delle NTA del PRG vigente. Si rende a tal fine necessaria da parte dell'Amministrazione Comunale, una specifica deliberazione della Giunta per poter eventualmente assimilare la destinazione d'uso connessa all'attività in progetto con una delle categorie di destinazione d'uso di cui all'art. 12 delle NTA del PRG vigente, avente analoghi effetti in particolare sul territorio e sull'ambiente. Pertanto se la giunta comunale si esprimesse positivamente, l'idoneità urbanistica verrebbe a sussistere.

Il Comune riferisce che si rende necessario produrre della documentazione integrativa di maggior dettaglio, con riferimento alla dimensione e alla tipologia dei manufatti che si intende installare, da sottoporre all'esame della giunta.

La **Conferenza** fa proprie le precisazioni/prescrizioni che l'AUSL ed il Servizio Territoriale, se del caso, riterranno opportune e formuleranno con propria nota.

Constatando l'assenza anche degli altri enti invitati, la **Conferenza** conviene di inviare tempestivamente il verbale agli invitati assenti; inoltre, visto il PRGR - Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, approvato con Del. G.R. n. 67 del 3 maggio 2016, formula le seguenti conclusioni:

## Conferenza di Servizi in materia di rifiuti n. 10 del 12.12.2016

All'unanimità, per le motivazioni riportate in premessa, la Conferenza, limitatamente agli aspetti ambientali, valuta positivamente l'istanza di approvazione del progetto, autorizzazione alla realizzazione e contestuale autorizzazione alla gestione di un nuovo impianto di ricerca e sperimentazione, finalizzato allo stoccaggio (R13) e al recupero (R3) di rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi, da ubicarsi in Comune di San Leo (RN) – loc. Pietracuta - Via Marecchiese, 60, presentato dalla ditta IRCI SPA.

Al contempo ammette l'inoltro di documentazione integrativa/esplicativa, così come richiesto dal Comune e stabilisce che l'approvazione del progetto e il rilascio dell'autorizzazione suddette, sono comunque subordinate alla conclusione favorevole dell'istruttoria da parte del competente Comune di San Leo, concernente gli aspetti edilizi e urbanistici.



Dispone che la SAC invii il verbale della seduta odierna agli invitati assenti.

Stabilisce infine che, nella eventuale realizzazione del progetto esaminato e nella gestione dell'impianto, vengano osservate le prescrizioni di seguito riportate:

- eventuali prescrizioni che il Servizio Territoriale di ARPAE formulerà con propria relazione.
- eventuali prescrizioni che l'AUSL formulerà con proprio parere.

I lavori terminano alle ore 11,00.

Il Presidente dichiara sciolta la Conferenza.

Fabio Rizzuto	
Pierdomenico Gambuti	

**COMUNE DI SAN LEO**

Prot. n. 0000449/P

San Leo 15/1/2017

Spett.le  
ARPAE Rimini  
47900 Rimini

**Oggetto: parere istruttorio per conferenza dei servizi ex art. 14-ter L. 241/1990 relativa a attivazione impianto sperimentale per stoccaggio e recupero rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in frazione Pietracuta Strada Marechiese n. 60 c/o impresa IRCI s.p.a..**

Con la presente si esprime il parere di competenza di questo Ufficio relativamente all'installazione dell'impianto in oggetto.

Questo Ufficio, convocato ex art. 14-ter L. 241/1990 con nota ricevuta in data 22/11/2016, è competente esclusivamente in materia urbanistico edilizia.

Il presente parere è reso unicamente quale documento istruttorio per la partecipazione del Comune di San Leo alla conferenza dei Servizi e rappresenta le principali argomentazioni dedotte dall'interpretazione della NTA del PRG vigente, fatte, logicamente, salve ed impregiudicate le funzioni e competenze attribuite dalla legge alla Conferenza dei Servizi.

Per esigenze di sintesi si ritiene di rimandare integralmente, per quanto qui non espressamente citato, agli atti del procedimento in possesso di questo Ufficio, anche ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 241/1990.

Il sito di intervento è attualmente sede della soc. IRCI s.p.a., la quale opera nel settore termotecnica civile, terziario ed industriale.

L'intervento previsto ricade in area ubicata in zona urbanistica: D2: "tessuti consolidati a destinazione produttiva e/o commerciale di completamento da attuarsi con PU (Piano di Utilizzo)", di cui all'art. 90 NTA a mente del quale sono attuabili, previa presentazione di PU, le seguenti funzioni:

A) Funzione abitativa

- A1 Residenza.

B) Funzioni direzionali, commerciali, di servizio e simili.

- B2 Funzioni commerciali;

- b2.1 Esercizi di vicinato commerciali al dettaglio;

- b2.6 Pubblici esercizi;

- b2.8 Magazzini, depositi, attività commerciali all'ingrosso.

- B3 Funzioni artigianali di servizio:

- b3.2 Servizi per la casa;

- b3.3 Altri servizi;

C) Funzioni produttive manifatturiere e assimilabili

- C1 artigianato produttivo e di servizio di tipo laboratoriale.

- C2 Manifatture industriali e artigianali.

- C6 Depositi all'aperto.

Le attività concretamente esercitabili all'interno delle sopraindicate macrocategorie "A", "B" e "C" sono analiticamente descritte all'art. 12 delle NTA del PRG, da cui si evince che la z.t.o. di cui trattasi è destinata e normata per accogliere attività contrastanti con l'esercizio di stoccaggio e recupero di rifiuti speciali anche pericolosi, che, non è inserita tra quelle ammesse.

Conseguentemente, non è stato possibile per questo Ufficio esprimere parere favorevole direttamente in sede di primo esame in conferenza dei servizi.

**COMUNE DI SAN LEO**

PROVINCIA DI RIMINI

PIAZZA DANTE ALIGHIERI, 1 - 47865 SAN LEO (RN) - TEL. 0541 916 140 FAX 0541 916 184 P.IVA 00315680413

EMAIL: [municipio@comune.san-leo.rn.it](mailto:municipio@comune.san-leo.rn.it)

UFFICIO TURISTICO IAT - TEL. 0541 916 306 - 800 553 800- FAX 0541 926 973



# COMUNE DI SAN LEO

In tale sede il sottoscritto ha provveduto ad illustrare compiutamente detta situazione di contrasto tra normativa urbanistica vigente e caratterizzazione dell'impianto: tuttavia, dall'illustrazione delle modalità di funzionamento, delle finalità e dell'impatto ambientale dell'impianto, svolta dall'Ing. Stefano Costa, tecnico incaricato della sov. IRCI s.p.a., e dal confronto con i tecnici di ARPAE presenti, è emerso che, poiché la tecnologia impiegata consentì di ottenere i risultati attesi dalla sperimentazione con impatto ambientale pressoché nullo ed è prevista l'adozione delle migliori tecnologie disponibili sia per lo stoccaggio che per il trattamento dei rifiuti utilizzati nel processo di recupero energetico cui è finalizzato l'impianto stesso, è possibile assentire, previo atto della Giunta Comunale, l'assimilazione dell'attività di recupero energetico medesima, così come prospettata, all'interno delle destinazioni d'uso ammesse nella z.t.o. "D2", valendosi del disposto di cui all'art. 11 NTA del vigente PRG.

A tale proposito si allega e si richiama integralmente quale parte integrante e sostanziale, la deliberazione G.C. n. 2 del 14/1/2017, la quale, nell'assentire la predetta assimilazione, indica e rappresenta la posizione dell'amministrazione comunale e, pertanto, di questo Ufficio, in relazione alla problematica di cui trattasi.

In sede di conferenza dei servizi come risulta dal relativo verbale, è emersa poi la necessità di ottenere alcune integrazioni progettuali, che l'impresa ha provveduto ad inoltrare consentendo la formazione del presente parere.

Per le motivazioni sopra rappresentate, pertanto, si esprime parere favorevole all'installazione dell'impianto in oggetto, nei termini indicati nella richiamata deliberazione G.C. n. n. del 14/1/2017.

Il Responsabile del Settore Tecnico  
geom. ~~Pierdomenico Gambusi~~

**COMUNE DI SAN LEO**  
PROVINCIA DI RIMINI

PIAZZA DANTE ALIGHIERI, 1 - 47865 SAN LEO (RN) - TEL. 0541 916 140 FAX 0541 916 184 P.IVA 00315680413  
EMAIL: [municipio@comune.san-leo.rn.it](mailto:municipio@comune.san-leo.rn.it)

UFFICIO TURISTICO IAT - TEL. 0541 916 306 - 800 553 800 - FAX 0541 926 973



# COMUNE DI SAN LEO

PROVINCIA DI RIMINI

COPIA

ART. 11 NTA DEL PRG: ASSIMILAZIONE PER ANALOGIA ALLA CATEGORIA DI USO AMMESSO "C2" ALL'INTERNO DI AREA SITA IN Z.T.O. "D2" DELL'UTILIZZO DI PARTE DEL SITO PER INSTALLAZIONE DI IMPIANTO SPERIMENTALE DI RECUPERO ENERGETICO.

Nr. Progr. 2

Data 14/01/2017

Seduta NR. 2

Cod. Materia:

Cod. Ente: CCD/41053

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** questo giorno **QUATTORDICI** del mese di **GENNAIO** alle ore **11:00** convocata con le prescritte modalità, nella sala della Delegazione comunale di Pietracuta si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente
GUERRA MAURO	SINDACO	S
BINDI LEONARDO	VICESINDACO	S
DIOTALEVI GIANCARLO	ASSESSORE	N
Totale Presenti: 2		Totale Assenti: 1

**Assenti giustificati i signori:**

*DIOTALEVI GIANCARLO*

**Assenti non giustificati i signori:**

*Nessun convocato risulta assente ingiustificato*

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Dott. PISACANE ALFONSO.

In qualità di SINDACO, GUERRA MAURO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO:**

**ART. 11 NTA DEL PRG: ASSIMILAZIONE PER ANALOGIA ALLA CATEGORIA DI USO AMMESSO "C2" ALL'INTERNO DI AREA SITA IN Z.T.O. "D2" DELL'UTILIZZO DI PARTE DEL SITO PER INSTALLAZIONE DI IMPIANTO SPERIMENTALE DI RECUPERO ENERGETICO.**

**Premesso** che con nota prot. n. 0008732/A del 22/11/2016, ricevuta in data 22/11/2016 l'ARPAE Rimini ha convocato questo Comune per la partecipazione alla conferenza dei servizi simultanea ex art. 14-ter L. 241/1990 relativa all' attivazione di un impianto sperimentale per stoccaggio e recupero rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in frazione Pietracuta Strada Marecchiese n. 60 c/o la soc. IRCI s.p.a.;

- **che** l'impianto in questione, come da relazione tecnica prodotta da richiedente in sede di conferenza dei servizi, *"è destinato a sperimentare la produzione di un "syngas" composto principalmente da idrogeno mediante un processo di pirolisi collegato alla gestione di matrici organica (rifiuti), consentendo, ad alti livelli di sostenibilità ambientale, di ottenere un prodotto finale utilizzabile quale ammendante in agricoltura.*

*In tale ottica la sperimentazione si propone dunque di testare, attraverso un processo di recupero di rifiuti al finalizzato prevalentemente alla produzione di energia, l'influenza sul prodotto finale della qualità e quantità del materiale organico alimentato e il rendimento complessivo del processo, in termini di quantità e composizione del gas prodotto.*

*I benefici potenziali della tecnologia proposta consistono, secondo gli studi condotti, nel bassissimo impatto ambientale (data la prevista operatività dell'impianto in assenza di incombusti e polveri sottili), nei modesti costi dell'energia prodotta e nelle molteplici applicazioni del sistema, che spaziano dalle biomasse agricole/forestali, ai rifiuti di qualunque natura purché contenenti matrici organiche, elevata redditività in idrogeno a fronte di una minima produzione di carbonio, assenza di produzione finale di combustibili liquidi, impatto pressoché nullo in termini di emissioni di atmosfera (l'impianto emette prevalentemente vapori acquei); inoltre la tecnologia potrebbe essere applicata anche allo smaltimento di R.S.U. con emissioni pari al 20% di quelle prodotte dagli impianti termodistruttivi attuali";*

- **che** nell'ambito del procedimento avviato dalla soc. IRCI s.p.a. per il rilascio dell'autorizzazione all'attivazione dell'impianto ai sensi del combinato disposto degli artt. art. 208 e 211 D.lgs. 152/2006, quest'ultimo ricorrente in quanto l'impianto che si intende attivare ha carattere sperimentale, il Comune di San Leo è competente all'espressione parere di competenza esclusivamente in materia urbanistico edilizia;

**Dato atto** che, come si evince dalle considerazioni in premessa ed indipendentemente dalla qualificazione tecnico giuridica dell'impianto in parola il medesimo non è destinato alla distruzione di rifiuti mediante processi di combustione ma ad attività di recupero energetico connessa al trattamento di rifiuti senza apprezzabili pregiudizi per l'ambiente e la salute dei cittadini e senza produrre alcuno degli effetti riconducibili all'incenerimento o alla termovalorizzazione nel senso comunemente inteso di tali termini;

**Rilevato** che l'istruttoria compiuta dal Settore Tecnico comunale nell'ambito delle competenze assegnategli nel procedimento, ha rilevato quanto segue:

1) l'intervento previsto ricade in area ubicata in zona urbanistica: D2: "tessuti consolidati a destinazione produttiva e/o commerciale di completamento da attuarsi con PU (Piano di Utilizzo)", di cui all'art. 90 NTA, a mente del quale sono attuabili, previa presentazione di PU, le seguenti funzioni:

A) Funzione abitativa

• A1 Residenza.

B) Funzioni direzionali, commerciali, di servizio e simili.

• B2 Funzioni commerciali;

b2.1 Esercizi di vicinato commerciali al dettaglio;

b2.6 Pubblici esercizi;

b2.8 Magazzini, depositi, attività commerciali all'ingrosso.

• B3 Funzioni artigianali di servizio:

b3.2 Servizi per la casa;

b3.3 Altri servizi;

C) Funzioni produttive manifatturiere e assimilabili

- C1 artigianato produttivo e di servizio di tipo laboratoriale.
- C2 Manifatture industriali e artigianali.
- C6 Depositi all'aperto.

2) dal complesso delle funzioni sopra indicate emerge un potenziale contrasto con la natura dell'impianto che si intende attivare, per le ragioni che seguono:

- le destinazioni ammissibili, come analiticamente descritte all'art. 12 delle NTA del PRG, mostrano come la z.t.o. di cui trattasi è destinata e normata per accogliere attività fisiologicamente contrastanti con l'esercizio di stoccaggio e recupero di rifiuti speciali anche pericolosi, che, pertanto, non è inserita tra quelle ammesse;
- l'impostazione generale che ha ispirato la variante generale al PRG approvata nell'anno 2009, fortemente ispirata alla tutela dell'ambiente ha condotto l'amministrazione dell'epoca a scelte conservative e, laddove possibile migliorative, dei livelli di sostenibilità ambientale dello sviluppo del territorio, specie nelle aree di fondovalle, profondamente incise da problematiche legate principalmente alle emissioni di inquinanti in atmosfera e in acque superficiali: ne è derivata, nell'esercizio dei poteri discrezionali riconosciuti alla P.A. in materia di pianificazione, da un lato la produzione di norme di azione fortemente restrittive nelle nuove urbanizzazioni a destinazione produttiva finalizzate alla tutela ambientale, dall'altro una regolamentazione delle aree già destinate - generalmente - ad attività di lavoro preordinata ad evitare trasformazioni che potessero compromettere i livelli di qualità dell'aria e delle acque;
- le attività che si intendono non consentite dallo strumento urbanistico risultano essere pertanto quelle comportanti un maggiore "carico" ambientale in termini di emissioni in atmosfera e/o in acque superficiali o che, comunque, risultino di fatto incompatibili con destinazioni residenziali, produttive di servizi o miste, diversamente da quanto appare per l'impianto che ci occupa;

3) nel corso della prima riunione della Conferenza dei Servizi, il confronto tra i rappresentanti del Settore tecnico comunale, i tecnici di ARPAE Rimini e il rappresentante della soc. Servizi Ecologici soc. Coop. di Faenza, progettista e tecnico ambientale per l'impianto, ha condotto a chiarire che le modalità di funzionamento dell'impianto ( in senso lato):

- non danno luogo ad emissioni in atmosfera per le quali sia necessario l'ottenimento dell'autorizzazione ex art. 269 D.lgs. 152/2006 e sono comunque riconducibili e del tutto assimilabili qualitativamente a quelle prodotte da una qualsiasi delle attività consentite nel sito;
- non danno luogo ad immissione in fognatura o in acque superficiali di acque reflue industriali;
- l'impianto di cui si propone l'installazione possiede carattere sperimentale e sarà autorizzato per la durata di due anni, al termine dei quali non sarà - qualunque sia l'esito della sperimentazione - definitivamente posizionato;
- sono garantite forme di stoccaggio e trattamento dei rifiuti pericolosi utilizzati per il funzionamento dell'impianto tali da impedire la compromissione dell'ambiente;

4) nell'ambito della conferenza dei servizi in parola il settore tecnico comunale ha formulato una richiesta di integrazione documentale relativa sia a quanto esposto nel paragrafo precedente sia a questioni di natura strettamente edilizio-urbanistica;

5) il quadro tecnico-giuridico delineatosi a seguito della prima riunione della conferenza dei servizi conduce a ritenere che il contrasto tra l'intervento proposto e la normativa comunale (NTA del PRG) possa risolversi in una mera contrapposizione formale, atteso che, secondo quanto rappresentato, i valori oggetto di specifica tutela nel PRG vigente, vale a dire la salute pubblica e l'ambiente, non sarebbero incisi da una tecnologia che non produce emissioni in atmosfera e in acque superficiali significative non solo secondo la legislazione vigente ma in valore assoluto, risultando del tutto compatibile con le destinazioni e gli obiettivi del PRG;

6) per quanto attiene a considerazioni di natura squisitamente urbanistica, invece, assume rilevanza, nel caso specifico ( vale a dire nell'ambito di una situazione di fatto atteggiandosi come descritto ai precedenti punti 3 e 5), l'assenza nel PRG comunale di aree destinate a gestione di rifiuti e la destinazione vigente di zona, la quale, comprende, pur con le prescrizioni del caso, anche manifatture di tipo industriale;

**Dato atto** che all'epoca della stesura del PRG la questione circa la risoluzione di potenziali conflitti tra l'amministrazione e soggetti privati circa la sussumibilità degli interventi da questi ultimi proposti alle destinazioni d'uso - che, essendo definite da norme giuridiche le quali, pur di dettaglio, mantengono comunque le ontologiche caratteristiche di generalità ed astrattezza - fu risolta attraverso la previsione di cui all'art. 11 comma 2 delle NTA stesse il quale prescrive che "*L'elenco delle destinazioni d'uso di cui al*

*successivo articolo non deve essere considerato esaustivo. Qualora si presenti la necessità di costruire edifici od organizzare insediamenti con la presenza di usi non specificamente previsti dalle presenti norme, l'Amministrazione Comunale con motivata deliberazione della G.C. procederà per analogia, assimilando i suddetti usi a quelli aventi analoghi effetti sul territorio e l'ambiente, sulla domanda di servizi, sulle infrastrutture e la circolazione, con particolare riferimento alla necessità di parcheggi";*

- **che** detta norma non ha ( né potrebbe avere) carattere derogatorio delle destinazioni ammesse ma, assegnando alla Giunta Comunale un potere di interpretazione autentica, consente di valutare una proposta progettuale adeguando i canoni ermeneutici a casi specifici particolarmente complessi, mediante valutazioni dell'impatto di una attività sulla collettività, come peraltro previsto anche dalla giurisprudenza in materia di valutazione della congruità di siti rispetto ad impianti di gestione rifiuti;

**Ritenuto** che nel caso specifico sia dovuta l'attivazione di tale procedura, per le motivazioni sopra esposte;

**Vista** la documentazione allegata alla domanda presentata da IRCI s.p.a ad ARPAE Rimini per l' attivazione di un impianto sperimentale per stoccaggio e recupero rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in frazione Pietracuta Strada Marecchiese n. 60, finalizzato al recupero energetico;

**Sentita** l'illustrazione delle caratteristiche dell'impianto da parte del dott. Stefano Costa, appartenente alla soc. Servizi Ecologici soc. coop. di Faenza, tecnico incaricato della soc. IRCI s.p.a, già presente alla prima riunione della Conferenza dei Servizi, appositamente convocato dalla Giunta Comunale per chiarire natura, struttura, funzionamento, potenzialità ed effetti sull'ambiente dell'impianto sperimentale che si intende installare;

**Preso atto** di quanto dal predetto professionista dichiarato e rappresentato con particolare riferimento alla assenza di pregiudizi per l'ambiente e la salute pubblica, confermando integralmente quanto sinteticamente riportato in premessa ed esteso nei documenti già esibiti in sedi di conferenza dei Servizi e raccolti nella relazione tecnica qui allegata;

**Ritenuto** che l'uso richiesto, consistente nella messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e il successivo trattamento sia assimilabile - alle condizioni e con gli effetti sull'ambiente indicati e dei quali si è dato precedentemente conto - all'esercizio di attività manifatturiere industriali di cui alla destinazione "C2" consentita nell'area di intervento;

- **che** non sussista, nel caso specifico, la necessità di alcuna valutazione in merito alla domanda di servizi, infrastrutture e la circolazione, con particolare riferimento alla necessità di parcheggi, dal momento che l'impianto non è destinato ad alterare o incidere in alcun modo sulle predette urbanizzazioni;

**Ritenuto** pertanto di assimilare, ex art. 11 comma 2 delle NTA del PRG la destinazione d'uso "C2 Manifatture industriali e artigianali." di parte dell'area distinta in catasto al Foglio 6 mappale 369 parte a impianto di recupero energetico mediante trattamento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi esclusivamente indicati negli atti del progetto presentato, date le ricadute e gli effetti sull'ambiente del tutto paragonabili all'uso ammesso, alle seguenti condizioni e prescrizioni:

- il provvedimento autorizzativo rilasciato da ARPAE dovrà dare conto:

- dell'utilizzo da parte dell'impresa proponente delle migliori tecnologie disponibili in materia di contenimento e abbattimento delle emissioni in atmosfera e di tutela dell'ambiente e delle salute pubblica nella gestione e nello stoccaggio dei rifiuti, con particolare riferimento a quelli pericolosi, anche mediante prescrizione di ulteriori azioni positive in tal senso rispetto a quanto previsto in progetto;
- del trascurabile impatto ambientale del progetto, con particolare riferimento alla qualità dell'aria e delle acque superficiali;
- della durata di attività dell'impianto fissata in anni due;

**Visto** l'art. 48 D.lgs. 267/2000;

**Visti** gli artt. 11, 12 e 90 delle NTA del PRG;

**Visto** l'art. 14 ter L. 241/1990;

Visti gli artt. 208 e 211 D. lgs. 152/2011;

**Acquisito** il seguente parere di regolarità tecnica: Favorevole a condizione che, nel prosieguo ed al termine del procedimento, risultino comprovate dall'istruttoria di tutti gli Enti e Uffici coinvolti nel medesimo, le dichiarazioni ottenute in Conferenza dei Servizi e riportate al precedente punto 3 inerente l'attività istruttoria del Settore Tecnico.

### PROPONE

1) Per le motivazioni esposte in narrativa di assimilare, ex art. 11 comma 2 delle NTA del PRG la destinazione d'uso "C2 Manifatture industriali e artigianali." di parte dell'area distinta in catasto al Foglio 6 mappale 369 parte a impianto di recupero energetico mediante trattamento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi esclusivamente indicati negli atti del progetto presentato date le ricadute e gli effetti sull'ambiente del tutto paragonabili all'uso ammesso, alle seguenti condizioni e prescrizioni:

1) il provvedimento autorizzativo rilasciato da ARPAE dovrà dare conto:

- dell'utilizzo da parte dell'impresa proponente delle migliori tecnologie disponibili in materia di contenimento e abbattimento delle emissioni in atmosfera e di tutela dell'ambiente e della salute pubblica nella gestione e nello stoccaggio dei rifiuti, con particolare riferimento a quelli pericolosi, anche mediante prescrizione di ulteriori azioni positive in tal senso rispetto a quanto previsto in progetto;
- del trascurabile impatto ambientale del progetto, con particolare riferimento alla qualità dell'aria e delle acque superficiali;
- della durata di attività dell'impianto fissata in anni due.

2) Di dare atto che il Comune di San Leo interviene nel procedimento per il rilascio dell'autorizzazione prescritta dall'art. 208 D.lgs. 152/2011 per l'attivazione di un impianto sperimentale per stoccaggio e recupero rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in frazione Pietracuta Strada Marecchiese n. 60 c/o la soc. IRCI s.p.a. unicamente per le competenze in materia edilizio urbanistica e, pertanto, la presente deliberazione non costituisce autorizzazione all'esercizio dell'attività ma è parte integrante del parere tecnico da presentare in sede di conferenza dei servizi già convocata ed attivata ai sensi dell'art. 14ter L. 241/1990 e 208 D.lgs. 152/2006.

3) Di dare atto che ogni altra valutazione circa la rispondenza del progetto alle norme a tutela dell'ambiente e della salute pubblica, nonché ogni e qualsiasi verifica circa la conformità dell'impianto alle norme statali e regionali in materia di impianti per la messa in riserva e la gestione dei rifiuti è demandata per legge agli Enti ed agli Ufficio individuati dalla normativa di settore e convocati in seno alla conferenza dei Servizi, senza che al Comune di San Leo residuino competenze alcune in merito.

4) Di dare atto che la presente deliberazione:

- non integra comportamento di carattere generale dell'amministrazione comunale e, pertanto, è destinata a non produrre effetto alcuno nel caso in cui gli organi ed uffici preposti alla tutela dell'ambiente e della salute esprimano in sede di Conferenza dei Servizi parere contrario alla realizzazione dell'impianto di cui trattasi e/o, in ogni caso, facciano emergere, pur nel rispetto delle normative di settore, la sussistenza di elementi in contrasto con quanto indicato negli atti di progetto in relazione a tali interessi primari ( tutela della salute e dell'ambiente);
- dalla presente deliberazione non deriva né può derivare l'assimilazione generale delle destinazioni previste nelle zone "D" del PRG ad attività di recupero rifiuti, essendo il presente provvedimento motivato unicamente in ragione dell'assenza pressoché totale di potenziali pregiudizi per l'ambiente e la salute, così come emersa da quanto riportato in narrativa;
- l'uso richiesto è assentito, nel rispetto delle NTA del PRG, unicamente in quanto, come ampiamente motivato in narrativa, in via analogica non si rilevano né sono stati fatti rilevare potenziali pregiudizi per l'ambiente e la salute pubblica difforni da quelli insiti nel complesso delle destinazioni ammesse nel sito di intervento.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: Favorevole;

Il Responsabile del Servizio

(Geom. Pierdomenico Gambuti )

## **LA GIUNTA COMUNALE**

**Vista** la su estesa proposta di deliberazione corredata dei pareri ai sensi dell'art. 4 comma 1 - del D.Lgs. 267/2000;

**Visto** che nelle more dell'approvazione della proposta medesima, l'impresa ha prodotto le integrazioni documentali richieste, di cui si è fatto cenno al precedente n. 5 della pagina 2, nelle quali viene confermato e ribadito che l'impianto non produce alcuno scarico idrico né emissione in atmosfera che sia soggetta ad autorizzazione, rimarcando, in merito alle predette emissioni, che l'impianto ha impatto, ai fini dell'applicazione delle normative inerente le emissioni in atmosfera, inferiore a "normali caldaie di casa", essendo, come queste ultime, alimentato a GPL ed avendo una potenza ad esse inferiore (21Kw contro 34, 5 Kw);

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

### **DELIBERA**

1) di approvare integralmente la su estesa proposta.

INOLTRE

### **LA GIUNTA COMUNALE**

CON separata votazione e all'unanimità dei voti favorevoli;

### **DELIBERA**

- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

\*\*\*\*\*

**COMUNE DI SAN LEO**  
**PROVINCIA DI RIMINI**

---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto;

**IL SINDACO**  
*F.to Mauro Guerra*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*F.to Dott. Alfonso Pisacane*

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal ..... al .....

Viene contestualmente comunicata, con lettera n. ...., in data ....., ai Capigruppo Consiliari.

Li, .....

**L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO**  
*F.to Sandro Spada Ferri*

---

È copia conforme all'originale.

Li, .....

**L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO**  
*Sandro Spada Ferri*

---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

Li, 14/01/2017

**L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO**  
*F.to Sandro Spada Ferri*

---

È copia conforme all'originale.

Li, .....

**L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO**  
*Sandro Spada Ferri*

---

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**